
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

con richiesta di notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

- **SOLLENA ROSARIO**

(c.f. SLLRSR88E088G348I) nato il 8/05/1988 a Partinico (PA) e residente alla via Rovigo n° 13 – 90047 Partinico , rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di procura rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c, che dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AT MILANO**

in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Soderini 24 - 20146 Milano PEC: drlo@postacert.istruzione.it, uspmi@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it; ;

e nei confronti dell'

- **Istituto Comprensivo "Via Linneo"** (cod.fisc. 97666920158.) , in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Linneo n. 2 – 20145 Milano; pec: miic8f200p@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it; ;

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano , in cui il ricorrente risulta inserito , valide per gli anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;



- Il sig. Sollena presentava in data 12.04.2021 domanda di inserimento alle graduatorie di 3 fascia per il triennio 2021/2024 previsto dal D.M. 50/2021. (all.01)

- Il ricorrente dichiarava di aver prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni statali, nello specifico per il Ministero della Difesa dal 15.02.2010 sino al 14.02.2011 e successivamente incorporato quale VFP1 dal 10.10.2011 sino al 9.10.2012. (all. 02)

Si precisa che il predetto servizio è stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso al lavoro presso la p.a.

- Secondo la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a. il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, vale per ogni anno PUNTI 0,60; e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

- Per cui, secondo quanto previsto dal DM 50/2021, la scuola capofila (convenuta) ha assegnato al ricorrente **punti 1,20** per il servizio svolto dal 15.02.2010 al 9.10.2012 .

Il provvedimento è ingiusto e va riformato .

Oggetto: error in iudicando, violazione dell'art. 20 della l.n. 958/1986, dell'art. 62 della l.n. 312/1980 e dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 l.n. 958/1986, dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; eccesso di potere all'interno della normativa ministeriale, nella parte in cui, in presenza di un identico servizio militare, seppur svolto "non in costanza di nomina", non è riconosciuto pari punteggio; illegittimità del dm 50 del 3.03.2021 alla lett.b punto 9 all. A "tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA" ; Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 (Codice dell'ordinamento militare) e del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6

Si eccepisce, a tal riguardo , sin d'ora l'illegittimità del D.M., recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2023, con riferimento all 'allegato A che va per quanto di ragione disapplicato.

Tale tabella infatti erroneamente stabilisce che il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali" e, conseguentemente, **valutato con punti 0.60 per ogni anno** e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr., lett. B, punto 9, All. A). La medesima tabella 3 prevede, invece, un apprezzamento più favorevole per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in quanto equiparato al "servizio effettivo reso nella



medesima qualifica” e, per tale ragione, valutato punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni . (doc. 03)

Tale regolamentazione è in contrasto con l’art. 485, co. 7, t.u. istruzione, secondo cui “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” . Il servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) è valido a tutti gli effetti secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, e “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” .

Il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati **presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**” ed al comma 2, che *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Da ciò consegue che l’ interpretazione proposta dal Ministero dell’Istruzione del citato comma 2, secondo cui soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro è valutato , non è corretta.

Anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

A tal uopo deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

La contrapposizione tra quei due commi è, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuota significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, **per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della Nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi**; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050, si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema



generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);

La giurisprudenza

A riguardo è intervenuta più volte la giurisprudenza in materia non ultimo recentemente con sentenza del Consiglio di Stato sez. VII - 10/03/2022, n. 1720.

I fatti sono ampiamente ricostruiti come segue, tuttavia il Ministero a tutt'oggi si ostina a non riconoscere il punteggio derivante il servizio di leva in maniera eguale tra concorrenti al concorso – selettivo .

In sintesi con l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all'art. 15, comma 6, si afferma: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina..” . Si continua dunque a riproporre una norma superata dalla giurisprudenza e non se ne comprende più la ragione.

L'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 afferma in modo inequivocabilmente chiaro: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Sulla questione esiste una ricca produzione giurisprudenziale, sia di merito che amministrativa sul punto. Ad esempio il TAR del Lazio nel 2008 con la sentenza 6421 già riconosceva *“la portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo297/1994”* rilevando *“che non è connotata da limitazioni di sorta, e comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.”*

E, ancora, richiamandosi alla sentenza nota del Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: *“La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il*



conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento".

Oppure la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20: *"Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento".*

Non ultimo si è nuovamente pronunciato recentemente il Consiglio di Stato con **ordinanza del 10.03.2022 n.1720** .

Anche in tal giudizio gli appellanti hanno lamentato l'erroneità di tale pronuncia del TAR, che non avrebbe tenuto conto della complessità e della ratio della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 62 della l.n. 312/1980 (valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze), del dettato letterale dell'art. 485 comma 7 TU Istruzione (d.lgs. n. 297/1994) e del DM 201/2000 (sia pure riferito al personale docente ed educativo), disposizioni la cui finalità, coerente con l'art. 52 comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi l'attività lavorativa e nello specifico lo svolgimento dell'attività ATA, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva. *Quest'esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto.*

Le suddette doglianze, afferma il Consiglio, sono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini di seguito illustrati. Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che **"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi**



prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il Ministero, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza".

Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto



di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice
conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore,
rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli
impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle

argomentazioni che precedono, l'Amministrazione ha provveduto a "rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria" degli appellanti, attribuendo loro un punteggio "pari a 12" per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina e ciò ha loro consentito di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale.

Quanto, infine, alle spese di lite , devono essere poste, in base alla prevalente soccombenza, a carico dell'Amministrazione e liquidato al procuratore costituito che ne dichiara anticipo.

** * **

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano , affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

NEL MERITO :

1)Previo disapplicazione della lett. B, punto 9, dell'All. A del DM 50 del 3 -03-2021, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti punti 12 per il servizio militare svolto presso le Forze armate (MARINA) a partire dal 15.02.2010 sino al 14.02.2011 e dal 10.10.2011 sino al 9.10.2012 in luogo di punti 1,20, ovvero diverso punteggio maggiore o minore come per legge ;

2)Condannare l'amministrazione convenuta ad attribuire il punteggio di punti 12 per il servizio militare, in aggiunta a quelli già in possesso del ricorrente e ordinare al Miur e alla scuola capofila che gestisce la domanda la rettifica del punteggio;

3) Con vittoria di spese, onorari ed attribuzioni in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 ss cpc

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato per € 259,00 come per legge alla metà , trattandosi di causa di lavoro .

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Milano, in cui il ricorrente



risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorsi nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza,

Salerno – Milano, li 5/05/2022

Avv. Giorgio Zeoli

